

Alla C.A.  
Dirigente Scolastico  
Sede Istituto

**Comunicazione in merito decreto legge 6 agosto 2021 n. 111/ Controllo del possesso della  
“certificazione verde COVID-19” ed info utili**

Gentilissimi,

come già anticipato nella comunicazione del 12 Agosto, la questione da affrontare è relativa alla certificazione verde COVID-19 “Green Pass” per la scuola introdotta con il [decreto legge 6 agosto 2021 n. 111](#) all’art. 1 comma 6 al decreto legge n 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge n .87 del 17 giugno 2021 dopo l’art. 9 bis è inserito il seguente

*ART. 9-ter - (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)*

*.....1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.....*

Alla luce della nota tecnica del MIUR prot. 1237 del 13 agosto e della Faq del Garante Privacy (oggetto Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19) non possiamo chiedere al personale docente ed ATA l’invio di copia della certificazione verde COVID-19, ma possiamo verificare attraverso esibizione al personale delegato al controllo così come indicato nella Nota M.I. (Versari) 13 agosto 2021, n. 1237 di seguito riportata .....

5) Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo temperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ15).

.....

In virtù di quanto sopra riportato il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19, né tantomeno può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti. **SOLO IL MEDICO COMPETENTE PUÒ TRATTARE I DATI SANITARI DEI LAVORATORI** e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).

**Si consiglia alla S.V. di notificare tempestivamente attraverso i canali ufficiali la Nota M.I. 13 agosto 2021, n. 1237 a tutto il personale scolastico e di invitarlo ad una attenta lettura.**

## **MODALITÀ DI VERIFICA della “certificazione verde COVID-19”**

La modalità di verifica è esclusivamente a mezzo App VerificaC19 disponibile su apposita piattaforma interistituzionale all'indirizzo: <https://www.dgc.gov.it/web/app.html> e scaricabile dagli store.

### **AppStore**

iPhone con iOS versione 12.1 o superiore. Aggiorna iOS all'ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19. I modelli di iPhone che supportano iOS 12.1 o superiori sono i seguenti: 12, 12 Pro Max, 12 Pro, 12 Mini, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE (2nd generation), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1st generation), 6, 6 Plus, 5S.

### **PlayStore**

Android versione 8 (Oreo, API 26) o superiore. Aggiorna Android all'ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19.

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della App di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato più volte che “la verifica del GreenPass non comporta in alcun caso la raccolta dei dati personali dell'intestatario” inoltre “il QRCode deve essere esibito solo a persone autorizzate (esplicitamente incaricate dal titolare del trattamento per tale servizio) a richiederlo per le attività previste dalla legge”.

Si tenga presente anche (nota del Garante del 12 Agosto 2021) che il QRcode contiene informazioni e sanitarie non visibili nel momento in cui viene richiesto di mostrare il GreenPass, ma sono potenzialmente leggibili attraverso App diverse da VerificaC19 pertanto ai fini della verifica (giornaliera) è opportuno che:

- l'App sia installata **su dispositivi in possesso della scuola** e gli stessi dovranno essere forniti ad ogni sede/plesso scolastico al personale che verrà autorizzato a svolgere tale funzione;
- i dispositivi e la relativa App istituzionale siano dedicati esclusivamente alla attività di verifica;
- per utilizzare correttamente l'App VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno ad una rete internet (possibile tramite le Wi-Fi di Istituto). Successivamente l'applicazione funziona correttamente offline. Il collegamento serve per due motivi:
  - aggiornare l'elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l'autenticità delle Certificazioni;
  - aggiornare l'App con nuove ed eventuali funzionalità operative.

È opportuno che si provveda tempestivamente alla verifica della compatibilità dei dispositivi in possesso dell'Istituto per l'installazione dell'App VerificaC19 e che si proceda all'aggiornamento del sistema operativo e alla verifica della funzionalità della fotocamera.

Verificato il possesso della certificazione verde o della certificazione di esenzione da parte del personale scolastico (anche attraverso una o più unità di personale a ciò delegato con atto formale). Dal momento che non è possibile sapere (almeno formalmente) quale sia la scadenza della certificazione verde, è presumibile che la verifica vada condotta quotidianamente su tutto il personale (la norma non prevede la possibilità di verifiche a campione, che sono invece espressamente indicate per gli studenti universitari). Si attende comunque una circolare ministeriale che dovrebbe fornire ulteriori indicazioni in proposito.

La registrazione dell'avvenuto controllo avviene con atto interno recante l'elenco del personale scolastico che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. A tal fine ho predisposto bozza di registro che vi verrà inviato in posta elettronica.

## **AL MONETO LA VERIFICA DELLA “CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19” RIGUARDA IL PERSONALE SCOLASTICO E NON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI.**



## LINK ED INFO SULL'APP VERIFICAC19

**Note Legali VerificaC19** <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

**Informazioni per gli operatori - App VerificaC19** <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

**FAQ Certificazione Verde Covid 19 e App VerificaC19** <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

**Manuale d'uso per i verificatori – App VerificaC19**

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&parte=1%20&serie=null>

### **Garante Privacy**

Parere sul DPCM di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass - 9 giugno 2021

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9668064>

Provvedimenti del garante sul Coronavirus ed il Green pass

<https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/green-pass>

Inoltre ritengo sia importante creare sul sito di ogni scuola uno specifico pulsante di collegamento alla sezione del sito del Ministero dell'Istruzione dedicata al rientro a scuola, in presenza e in sicurezza, a settembre. L'area web sarà in continuo aggiornamento e conterrà documenti e informazioni utili per l'anno scolastico 2021/2022.

#IoTornaScuola, online la sezione del sito del Ministero dedicata al rientro in aula a settembre

Raggiungibile al link

<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/>

### **REVISIONE DOCUMENTI IN MATERIA DI PRIVACY**

In relazione alle novità introdotte dal citato decreto, sono stati aggiornati, i seguenti documenti:

- informativa Privacy da rendere agli interessati (Informativa Privacy integrazione Covid);
- aggiornamento lettera d'incarico al personale (autorizzato al trattamento) verificatori App VerificaC19;
- aggiornamento del registro dei trattamenti in relazione al Green Pass e all'uso dell'App VerificaC19.
- Format di registro per le annotazioni delle esibizioni da parte del personale del Green Pass.

questi stessi documenti vi verranno trasmessi sulle vostre poste elettroniche istituzionali nei prossimi giorni.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, nell'augurarvi un buon proseguimento di giornata vi porgo i miei più cordiali saluti

Montecorvino Rovella 19/08/2021

**IL DPO**

**Sandro Falivene**

## Il Green Pass a scuola: scheda di sintesi

### Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tampone periodico)
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone ogni due giorni per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 100 euro).

### Cosa deve fare e cosa non deve fare il dirigente scolastico

IL DIRIGENTE DEVE	verificare il possesso della certificazione verde o della certificazione di esenzione da parte del personale scolastico (anche attraverso una o più unità di personale a ciò delegato con atto formale). Dal momento che non è possibile sapere (almeno formalmente) quale sia la scadenza della certificazione verde, è presumibile che la verifica vada condotta quotidianamente su tutto il personale (la norma non prevede la possibilità di verifiche a campione, che sono invece espressamente indicate per gli studenti universitari). Si attende comunque una circolare ministeriale che dovrebbe fornire ulteriori indicazioni in proposito.
	attestare l'avvenuta verifica attraverso elenchi recanti (1) nome e cognome del personale verificato; (2) esito della verifica; (3) data e ora della verifica (sono i dati che vengono restituiti dall'app VerificaC19).
	attivare i provvedimenti e le sanzioni indicati dal decreto-legge 111/2021 per il personale sprovvisto di certificazione verde.
IL DIRIGENTE NON DEVE	raccogliere in alcuna forma le certificazioni verdi del personale, neanche su base volontaria.
	richiedere, raccogliere o registrare dati ulteriori rispetto a quelli restituiti dall'app VerificaC19 (ad esempio, salvo sopravvengano nuove indicazioni normative o da parte del Garante della Privacy non si può costituire un elenco delle certificazioni verdi con la relativa scadenza).